

APPROFONDIMENTI | *Dottrina*

Percorso di giurisprudenza - Bancario

La trasparenza delle condizioni bancarie

a cura di Tofani Cristiano Augusto, De Ficchy Francesco

Nota introduttiva

I rapporti tra le banche ed i consumatori dei prodotti bancari sono caratterizzati da una particolare attenzione da parte del legislatore che richiede un grado di trasparenza maggiore rispetto a quello proprio del diritto dei contratti in generale. Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o t.u.b.) al titolo VI, capo I (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti), interviene dettando una speciale disciplina.

Lo scopo della normativa è quello di garantire che gli istituti di credito forniscano informazioni chiare ed esaurienti sugli elementi essenziali del rapporto contrattuale e sulle sue eventuali variazioni. Il t.u.b. interviene quindi per salvaguardare la clientela nella fase di trattative, di conclusione e di esecuzione del contratto. La disciplina risulta essere particolarmente innovativa rispetto alla legge bancaria delle 1936 che nulla prevedeva circa la regolamentazione delle condizioni contrattuali, ignorando del tutto il contenuto dei contratti predisposti dalle banche; pertanto, mancava una disciplina a tutela del contraente più debole, il cliente.

Soltanto a seguito dell'impulso derivante dall'ordinamento europeo, con la direttiva n. 87 del 2012 sul credito al consumo, si è manifestata anche in Italia una certa sensibilità riguardo la disciplina delle condizioni contrattuali per le operazioni bancarie. Infatti, il legislatore italiano è intervenuto in parte da esigenze di adeguamento all'ordinamento europeo, che imponeva un maggior disciplina e trasparenza per le operazioni attuate dalla banca almeno per i contratti al consumo, in parte dal nuovo ruolo che stava assumendo a partire dal quel momento il mercato e il consumatore nel nuovo ordinamento bancario. È necessario però attendere l'intervento del t.u.b. per una ridefinizione organica della disciplina; tale corpus di norme ha provveduto a risistemare le norme sulla trasparenza e a coordinarle con le disposizioni sul credito al consumo (disciplinate dalla legge n. 142 del 1992).

Da ultimo è fondamentale menzionare il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che ha provveduto a risistemare le disposizioni del t.u.b. sulle operazioni e servizi bancari e finanziari (capo I, Titolo VI) e quelle sul credito ai consumatori (capo II, Titolo VI). Tale insieme di regole sono volte ad assicurare ai clienti un'informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti nei contratti bancari, di cui il consumatore ha mediamente una conoscenza inferiore rispetto a quella acquisibile nei confronti di prodotti che hanno un riferimento empirico nella realtà.

Le disposizioni di trasparenza previste dal t.u.b. si applicano a tutte le operazioni ed ai servizi di natura bancaria e finanziaria, incluso il credito ai consumatori e i servizi Bancoposta, offerti dalle banche (italiane e comunitarie) e dagli intermediari finanziari, anche al di fuori degli sportelli sede" o mediante "tecniche di comunicazione a distanza".

Le disposizioni di trasparenza, come abbiamo già detto, si applicano all'acquisto di prodotti bancari e finanziari tradizionali e in ogni fase del rapporto tra intermediario e cliente: la fase precontrattuale, ovvero quella che precede la sottoscrizione del contratto, la fase di stipula del contratto e quella post-contrattuale, ovvero la relazione tra intermediari e clienti.

L'obbligo imposto dalla disciplina vigente è quello di rendere pubblici i momenti essenziali dei "prezzi" *praticati dalla banca in quanto, ai sensi dell'art. 116, comma 1, t.u.b., "le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi, gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi"*. Per l'individuazione delle operazioni per le quali è necessario procedere a tale pubblicità, si rimanda alla disciplina emanata dal CICR, su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob (ai sensi dell'art. 127 t.u.b.).

I contratti delle banche (e degli intermediari finanziari) sono sottoposti ad una serie di requisiti di forma. Anzitutto si prevede che il contratto debba essere redatto per iscritto, e che una copia debba essere consegnata al cliente. l'art. 117, comma 3, t.u.b. prescrive la nullità del contratto in caso di inosservanza della forma. Tale requisito ab substantiam potrà ovviamente essere rilevato dal giudice d'ufficio.

Il t.u.b. interviene anche sul contenuto del contratto imponendo che vengano indicati una serie di elementi come previsto ai sensi dell'art. 117, comma 4, t.u.b. secondo cui *"i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora" o ai sensi dell'art. 117, comma 6, t.u.b. secondo cui "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati"*.

Rispetto alla novazione del rapporto bancario, in passato alle banche era consentito mutare unilateralmente il contenuto del rapporto (G. Ponzanelli, Trasparenza bancaria: si comincia dai giorni valuta, in "Foro it.", 1989, I; M. Porzio, L'accordo, p. 32) e tale facoltà era prevista nel contratto stesso. Soltanto con l'art. 10 della legge 4 agosto 2006, n. 248 il legislatore interviene

significativamente sul tema riscrivendo l'art. 118 t.u.b. ai sensi del quale *“nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo”*. Con tale disposizione si intende quindi tutelare il cliente limitando il potere della banca nella modifica dei rapporti con il cliente, nonché porre una disciplina per quanto attiene alla comunicazione di dette modificazioni ai sensi dell'art. 118, comma 2, t.u.b. prevedendo che *“qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente”*.

Con riferimento ai contratti bancari “di durata”, l'art. 119 t.u.b. prevede una serie di obblighi informativi della banca che è tenuta a inviare alla clientela alla scadenza del contratto e almeno una volta all'anno, *“una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto e per i rapporti di conto corrente deve inviare l'estratto conto con periodicità annuale”* o con periodicità semestrale, trimestrale o mensile, a seconda della scelta del cliente. Il cliente inoltre ha sempre il diritto di *“ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”*.

Riferimenti normativi:

Codice Civile

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o t.u.b.)

Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o t.u.f.)

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Legge 19 febbraio 1992, n. 142

Focus giurisprudenziale

Rapporti bancari – Trasparenza – Diritto alla documentazione del fideiussore e poi erede del defunto titolare del rapporto bancario – Limite decennale di cui all'art. 119, comma 4°, t.u.b. – Esclusione – Obbligo della banca di consegna al cliente copia degli estratti conto e scalari durante il rapporto

Il fideiussore e poi erede dell'originario titolare del rapporto bancario ha diritto a ricevere copia della relativa documentazione alla banca e tale richiesta può avvenire entro dieci anni dalla chiusura del relativo rapporto bancario (in questo caso di conto corrente). Pertanto, è obbligo della banca ai sensi dell'art. 119 t.u.b., di consegnare alla clientela copia degli estratti conto e scalari durante il rapporto e alla sua scadenza entro il termine suddetto. *Tribunale di Bari, 7 ottobre 2020*

Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Violazione - Doveri concernenti il momento organizzativo – Emanazione del provvedimento sanzionatorio - Competenza della CONSOB - Sussistenza - Fondamento - Condotte integranti una pratica commerciale scorretta – Irrilevanza - Contrasto con la competenza dell'AGCM ex art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206 del 2005 - Insussistenza

In materia di sanzioni amministrative nei confronti degli intermediari mobiliari, ove la condotta sanzionata consista nella violazione, da parte di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, dei doveri concernenti il momento organizzativo, preordinati alla tutela non solo del cliente, ma anche della trasparenza e correttezza dell'operato della banca e dell'integrità del mercato, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni è la CONSOB, ai sensi degli artt. 5, 21 e 190 del T.U.F., restando irrilevante che dalle violazioni siano poi derivate pratiche commerciali scorrette e senza che ciò determini un contrasto della disciplina del T.U.F. con l'art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206 del 2005, introdotto dall'art. 1, comma 6, lett. a), del d.lgs. n. 21 del 2014, che attribuisce in via esclusiva all'AGCM la tutela amministrativa del consumatore contro simili pratiche. *Cassazione civile, Sezione II, Sentenza del 18 settembre 2020, n. 19558*

Diritto del cliente ai sensi dell'art. 119, comma 4, t.u.b. – Trasparenza – Documentazione relativa ai rapporti bancari – Restrizioni – Ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

Il cliente vanta il pieno diritto nei confronti della banca di ricevere copia della documentazione relativamente ai rapporti bancari ai sensi dell'art. 119 t.u.b. senza che la stessa banca possa opporsi sulla base dell'esistenza di un contenzioso tra le parti. Tale diritto per essere esercitato non prevede il rispetto di forme e non richiede che rimanga riservato tra le parti potendo essere conosciuto dal giudice o transitare per lo stesso nel limite di utilità che la richiesta si mantenga entro la fase istruttoria del processo cui accede. Tale diritto può essere esercitato anche mediante lo strumento processuale civilistico previsto ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (l'ordine di esibizione). *Cassazione civile, Sezione VI, Sentenza del 14 marzo 2020, n. 6975*

Conto corrente bancario – Interessi ultra-legali non pattuiti e capitalizzazione trimestrale – Onere della prova – Diritto del cliente di ottenere dalla Banca il rendiconto – Art. 119 t.u.b.

Il cliente ha diritto di ottenere dalla banca il rendiconto (e tutta la relativa documentazione) relativo al rapporto di conto corrente bancario in considerazione del fatto che l'esistenza dello stesso rapporto non possa essere contestata data la mancata contestazione degli interessi ultra-legali non pattuiti nelle forme di legge nonché l'applicazione della capitalizzazione trimestrale. Tale richiesta può essere fatta dal correntista anche mediante lo strumento dell'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. *Cassazione civile, Sezione VI, Sentenza dell'8 febbraio 2019, n. 3875*

Trasparenza bancaria – Documentazione relativa al rapporto di conto corrente – Obbligo della banca – Esercizio anche in corso di causa a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo

Il cliente ha il diritto di chiedere alla banca la documentazione relativa al rapporto di conto corrente ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del t.u.b., anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo.

[... 5.- Nell'assegnare al «cliente, colui che gli succede a qualsiasi titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni» la facoltà di ottenere opportuna documentazione dei propri rapporti bancari, la norma del comma 4 dell'art. 119 TUB non contempla, o dispone, nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e istituto di credito. D'altra parte, non risulta ipotizzabile ragione che, per un verso o per altro, possa giustificare, o anche solo comportare, un simile risultato. Da rimarcare, più ancora, è che la richiamata disposizione dell'art. 119 viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza - quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente («trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti», secondo la formale intitolazione del titolo VI di tale legge) - riconosca ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. Come è stato rilevato, con tale norma la legge dà vita a una facoltà che non è soggetta a restrizioni (diverse, naturalmente, da quelle previste nella stessa disposizione dell'art. 119). E con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all'intermediario, per l'appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico. Un dovere di protezione idoneo a durare, d'altro canto, pure oltre l'intera durata del rapporto, nel limite dei dieci anni a seguire dal compimento delle operazioni interessate. Posta questa serie di rilievi, appare chiaro come non possa risultare corretta una soluzione - qual è quella adottata dalla Corte bolognese - che limiti l'esercizio di questo potere alla fase anteriore all'avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca presso la quale è stato intrattenuto il conto. Ché una simile ricostruzione non risulta solo in netto contrasto con il tenore del testo di legge, che peraltro si manifesta inequivoco. La stessa tende, in realtà, a trasformare uno strumento di protezione del cliente - quale si è visto essere quello in esame - in uno strumento di penalizzazione del medesimo: in via indebita facendo transitare la richiesta di documentazione del cliente dalla figura della libera facoltà a quella, decisamente diversa, del vincolo dell'onere. D'altra parte, neppure è da ritenere che l'esercizio del potere in questione sia in qualche modo subordinato al rispetto di determinate formalità espressive o di date vesti documentali; né, tantomeno, che la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio di tale facoltà, debba rimanere affare riservato delle parti del relativo contratto o, comunque, essere non conoscibile dal giudice o non transitabile per lo stesso. Ché simili eventualità si tradurrebbero, in ogni caso, in appesantimenti dell'esercizio del potere del cliente: appesantimenti e intralci non previsti dalla legge e frontalmente contrari, altresì, alla funzione propria dell'istituto. Il tutto, in ogni caso, nell'immanente limite di utilità, per il caso di esercizio

in via giudiziale della facoltà di cui all'art. 119, che la richiesta si mantenga entro i confini della fase istruttoria del processo cui accede. ...] *Cassazione civile, Sezione I, Sentenza dell'11 maggio 2017, n. 11554*

Diritto alla consegna documenti ai sensi dell'art. 119 t.u.b. – Inadempimento della banca – Decreto Ingiuntivo per la consegna ed opposizione della banca

Il cliente ha il diritto a ricevere la documentazione relativa al rapporto bancario ai sensi dell'art. 119 t.u.b. e, conseguentemente, il diritto della convenuta opposta di ricevere copia della documentazione ingiunta in sede monitoria. La banca dimostra di aver posto in essere una condotta non corretta nel momento in cui non ha dato pronto riscontro alle richieste di trasparenza da parte del cliente e tale condotta rileva ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Il t.u.b. prevede che i costi per la produzione di detti documenti siano a carico della clientela tranne che tale richiesta non avvenga mediante il giusto esperimento dell'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. La parte contraente in mancanza di contratti ben potrà proporre giudizio nei confronti della banca per la rideterminazione dei rapporti dare/avere secondo il saggio legale ovvero ex art. 117, comma 7, t.u.b. essendo sotto tale profilo valutabile in suo favore pure la condotta dell'istituto di credito che non dimetta gli estratti conto di cui è o comunque deve essere in possesso. *Tribunale di Padova, 20 ottobre 2016*

Comunicazioni alla clientela ai sensi dell'art. 119 t.u.b. - Diritto di ottenere copia documenti - Notizie sulla stampa

L'art. 119, comma 4, t.u.b. dispone il diritto del cliente di ottenere, a proprie spese ed entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. (Nel caso in esame, i ricorrenti hanno prospettato la necessità di procurarsi tempestivamente copia della documentazione per valutare la sussistenza dei presupposti per poter eventualmente assumere iniziative giudiziarie nei confronti dell'istituto di credito in relazione all'allarme suscitato da notizie di stampa in merito al reale valore delle azioni rispetto al prezzo di immissione sul mercato. Il Tribunale ha ritenuto che l'impossibilità di connotare in termini di maggiore concretezza il pericolo prospettato nasce proprio dalla indisponibilità della documentazione, situazione che non può risolversi in pregiudizio alle potenziali ragioni dei ricorrenti, i quali si verrebbero altrimenti limitati nel diritto di rango costituzionale di cui all'art. 24 Cost. di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi). *Tribunale di Treviso, 9 Agosto 2016*

Interessi ultralegali - Determinazione convenzionale "per relationem" - Contratti bancari - Regime anteriore alla legge sulla trasparenza bancaria - Riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza - Sufficiente univocità - Esclusione - Rinvio ad una disciplina nazionale stabilità in termini chiari e vincolanti

In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287). *Cassazione civile, Sezione I, Sentenza del 25 febbraio 2005, n. 4094*

Contratti bancari - Interessi legali - Riferimento, nella clausola contrattuale, alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza - Stipulazione anteriore alla legge sulla trasparenza bancaria n. 154 del 1992 - Effetti dello "ius superveniens" - Inoperatività della clausola a partire dal 9 luglio 1992 - Configurabilità - Rapporti in corso - Nozione.

In tema di contratti bancari, la clausola, stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, la quale, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 - data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell'art. 11 della medesima -, atteso che la previsione imperativa posta dall'art. 4 della legge (poi trasfuso nell'art. 117 del testo unico 1 settembre 1993, n. 385), là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso. Ad un tal riguardo, per rapporti in corso devono intendersi i rapporti, anteriormente costituiti, non ancora esauriti, alla data di inizio dell'operatività della norma sopravvenuta, per non avere il debitore, indipendentemente dalla pregressa "chiusura" del conto corrente bancario, adempiuto alla propria obbligazione, atteso che la già riferita innovazione impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentisi nel tempo. *Cassazione civile, Sezione I, Sentenza del 18 settembre 2003, n. 13739*

Contratti bancari - Interessi legali - Riferimento nella clausola contrattuale alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza - Stipulazione anteriore alla legge sulla trasparenza bancaria - Effetti dello "ius superveniens" prevedente la nullità delle clausole di rinvio agli usi (art. 4 legge n. 154 del 1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b.)

In tema di contratti bancari, la clausola - stipulata anteriormente alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria - che, per la pattuizione di interessi

dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992, data di entrata in vigore dell'indicato "ius superveniens", atteso che la previsione imperativa, da esso posta (art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nell'art. 117 t.u.b.), che sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse, nei rapporti ancora in corso, possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti. Cassazione civile, Sezione I, Sentenza del 28 marzo 2002, n. 4490

Saggio degli interessi - Determinazione convenzionale "per relationem" - Contratti bancari - Regime anteriore alla legge sulla trasparenza bancaria - Riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza - Sufficiente univocità - Esclusione - Presenza di accordi di cartello interbancari vincolanti in ambito nazionale

In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel t.u.b., la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale; ne' rileva la presenza di accordi di cartello interbancari, diretti a fissare i tassi di interesse attivi e passivi in modo vincolante in ambito nazionale, atteso che tali accordi, se garantiscono l'obiettività del criterio di determinazione del tasso di interesse, debbono tuttavia ritenersi nulli in applicazione dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - applicabile nei confronti delle aziende ed istituti di credito ai sensi del successivo art. 20 -, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ricomprendendo espressamente tra tali intese quelle che detto risultato perseguano o determinino attraverso attività consistenti nel fissare, direttamente o indirettamente, prezzi di acquisto o di vendita dei rispettivi prodotti. *Cassazione civile, Sezione I, Sentenza del 28 marzo 2002, n. 4490*

Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali - Diritto del cliente alla consegna di copia della documentazione ai sensi dell'art. 119, comma 4, t.u.b.. - Natura "finale" e non "strumentale" - Fallimento del cliente - Trasmissione del diritto al curatore - Anche a seguito di scioglimento del contratto di conto corrente - Esercizio del diritto da parte del curatore - Pretesa della banca ad un'esclusione di quella utilizzazione in sede di riconoscimento giudiziale del diritto alla consegna

Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 t.u.b., si

configura come un diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica "finale" e non strumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta la e deve escludersi, in particolare, che tale utilizzazione debba essere necessariamente funzionale all'esercizio di diritti inerenti il rapporto contrattuale corrente con l'istituto di credito (ben potendo, ad esempio, essere finalizzata a far emergere un illecito, anche non civilistico, di un terzo soggetto o di un dipendente della banca). Nel caso di fallimento del cliente il suddetto diritto si trasmette al curatore, posto che questi subentra - ai sensi dell'art. 31 della legge fallimentare - nell'amministrazione del patrimonio del fallito sotto la direzione del giudice delegato e considerato che detto diritto è una componente di quel patrimonio. In ragione della natura "finale" del diritto in questione, l'istituto bancario, richiesto dal curatore della consegna della copia della documentazione, non può rifiutarla adducendo l'intenzione del curatore di utilizzare la documentazione in funzione dell'esercizio di eventuali azioni revocatorie e nemmeno può pretendere che, a seguito di esercizio da parte del curatore in sede giudiziale del diritto alla consegna, la sentenza che riconosca tale diritto escluda quella utilizzazione (la Suprema Corte ha anche osservato che lo scioglimento automatico, ex art. 78 della legge fallimentare, del contratto di conto corrente - cui nella specie si correlava il diritto alla consegna della copia della documentazione - non toglie che il diritto ai sensi dell'art. 119 citato, configurandosi anche dopo la cessazione del rapporto, si trasmetta al curatore). *Cassazione civile, Sezione I, Sentenza del 19 ottobre 1999, n. 11733*
